



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Comprensivo

"Nunzio Ingannamorte" BAIC888007

Via Francesco Baracca, 62 - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277

<http://www.ingannamorte.edu.it> - baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it

Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018

Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEE888019

Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888003

C.F. 91112600720

Gravina in Puglia, data del protocollo

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 14/12/2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** L'art. 21 della Legge 59/1997;
- VISTO** Il DPR 275/1999;
- VISTO** Il Dlgs 165/2001 in tema di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in modo particolare l'Art. 7 comma 6;
- VISTO** Il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007;
- VISTO** Il Contratto Collettivo Nazionale dell'Area Istruzione e Ricerca 2016-2018 de 19 aprile 2018;
- VISTO** Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare l'Articolo 45 comma 2 lettera h);
- CONSIDERATO** Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 1995 n. 326 recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
- VISTE** Le Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali del MIUR – Quaderno numero 3 – ottobre 2019;

ADOTTA

Il seguente Regolamento riguardante la procedura, i criteri di scelta e i limiti per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire anche l'arricchimento dell'offerta formativa

ARTICOLO 1 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E REQUISITI OGGETTIVI

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività e insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;
2. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF e tenuto conto del Piano di Formazione di Istituto, definisce con un'apposita determina i progetti o le attività formative da avviare nel corso dell'anno scolastico;
3. In accordo con le disposizioni normative vigenti il Dirigente Scolastico, una volta assolte le procedure di cui al punto precedente, mediante l'emanazione di appositi avvisi verifica la disponibilità di risorse interne all'Istituzione Scolastica o di risorse disponibili presso altre istituzioni scolastiche (c.d. "collaborazioni plurime") e *solo in via residuale* procede con l'emanazione di avviso rivolti ad esperti esterni. Il ricorso alle prestazioni d'opera da parte di esperti esterni, residuale rispetto alla individuazione di risorse interne o di collaborazioni plurime, avviene secondo le modalità che saranno illustrate nei punti seguenti;

ARTICOLO 2 – PUBBLICAZIONE AVVISI DI SELEZIONE

1. Il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare, sul proprio sito web, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nell'ambito del Programma Annuale di riferimento, indicando le modalità e i termini per la presentazione. Il Dirigente Scolastico può procedere anche con l'emanazione di un solo avviso purché lo stesso rechi evidente l'ordine di priorità vincolante nella individuazione dell'avente diritto: 1) esperto interno; 2) esperto in regime di collaborazione plurima; 3) esperto esterno. In ciascun avviso dovranno comunque essere necessariamente specificati:
 - Ambito disciplinare di riferimento;
 - Numero di ore di attività;
 - Durata dell'incarico;
 - Compenso orario;
 - Modalità e termini di presentazione delle candidature;
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto;
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani e stranieri, che, per la loro posizione professionale, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale all'insegnamento richiesto;
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) Essere in possesso della cittadinanza e di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Non avere riportato condanne penali e non essere stato un destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) Non essere sottoposto a processi penali;
 - e) Essere in possesso di titoli e di particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
5. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - L'oggetto della prestazione;
 - La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - Il corrispettivo proposto per la prestazione;

6. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti nel termine che viene stabilito dal Dirigente Scolastico può presentare domanda ai fini dell'individuazione dei contraenti con cui stipulare il contratto;
7. Sono comunque oggetto di procedura semplificata (Come da Circolare Ministeriale 2/2008) e pertanto non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, per gli incarichi rientranti tra le collaborazioni occasionali quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE, REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE DEGLI ESPERTI

1. Gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base di una griglia di valutazione comparativa con attribuzione di punteggi, nell'ambito di un tetto massimo, per ogni criterio individuato;
2. Il Dirigente Scolastico, per le valutazioni di cui al punto precedente, nomina, *una volta scaduti i tempi per la presentazione delle candidature*, una commissione valutatrice composta da almeno tre componenti tra il personale scolastico in servizio;
3. La comparazione avviene nel rispetto degli artt. 43 punto 3, 44 punto 4, 45 comma 2 lettera h) del DI 129/2018, della Circolare Ministeriale 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e delle norme in materia di trasparenza di cui al Dlgs 50/2016;
4. Il Dirigente Scolastico esplicherà negli Avvisi Pubblici, per ciascuna procedura di selezione e tenendo conto della specifica materia oggetto dell'incarico professionale, le griglie di valutazione contenenti titoli ed esperienze professionali richieste con i relativi punteggi attribuibili sulla base di uno schema generale che dovrà prevedere il riferimento ai seguenti elementi:
 - a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati attraverso i titoli di studio e di formazione e le certificazioni possedute;
 - b) Congruenza dell'attività professionale o scientifica del candidato con gli specifici obiettivi dell'attività per i quali è bandita la selezione;
 - c) Esperienze professionali pregresse;
 - d) Esperienze di studio, di formazione professionale, di ricerca comprese eventuali pubblicazioni scientifiche;
5. Nella selezione, a parità di punteggio, sarà collocato prima in graduatoria sempre l'esperto con minore età anagrafica;
6. L'incarico sarà attribuito al candidato che avrà riportato, a seguito delle procedure di valutazione attuate dalla commissione di cui al punto 2, il punteggio più alto;
7. Le procedure di individuazione definite dal presente articolo valgono esclusivamente per gli affidamenti di incarichi a persone fisiche. Nel caso in cui invece la scuola volesse affidare un incarico di formazione ad un ente o comunque ad un soggetto esterno non persona fisica si procede ai sensi del Dlgs 50/2016 e dei relativi regolamenti di istituto già approvati dal Consiglio di Circolo e richiamati nelle singole determinate di affidamento;
8. Per gli incarichi relativi alla Sorveglianza Sanitaria e al DPO, giuste le Delibere ANAC n. 412 dell'8 maggio 2019 e n. 421 del 13 maggio 2020, si procederà sempre ai sensi del Dlgs 50/2016 trattandosi di appalti di servizi.

ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. Per gli incarichi di docenza nei corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale scolastico il compenso è sempre stabilito in accordo con il DI 326/95 nelle misure che seguono:
 - Per attività di formazione rivolte al personale scolastico fino a 41,32 euro. Nel caso dei docenti universitari tale compenso può essere elevato fino a 51,65 euro;
 - Per attività di coordinamento dei lavori di gruppo e per attività di tutoraggio fino a 25,82 euro;
 - Per attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola fino ad un massimo di 41,32 euro;
 - Per le attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e valutazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell'ambito di iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza, è quantificabile fino ad un massimo di 41,32 euro: nel caso di docenti universitari il compenso è elevato fino a 51,65 euro;
2. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari regolamentati dagli stessi Enti erogatori (ad esempio i progetti PON);
3. Il compenso di cui al punto 1 è da intendersi comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri;
4. Il compenso orario per le attività svolte dal personale ATA per la collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi è fissato nella misura oraria stabilita per le attività aggiuntive disciplinate dal CCNL;
5. Può essere previsto un pagamento forfettario ove più conveniente per la Istituzione Scolastica;
6. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso orario per le attività di docenza in specifici progetti rivolti agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico;
7. Agli esperti non provenienti dal comparto scuola il compenso orario per le attività di docenza in specifici progetti rivolti agli studenti è determinato in 35,00 euro comprensivo degli oneri;

ARTICOLO 5 – STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i candidati selezionati;
2. Il rapporto contrattuale che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è qualificato come contratto di prestazione d'opera: rientrano in tale categoria i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente;
3. Considerata la natura degli incarichi professionali affidati ad esperti esterni il Dirigente Scolastico, in accordo con il quadro generale definito nel punto precedente, provvederà ad instaurare con il committente dei **contratti di prestazione d'opera intellettuale** (art. 2229 e ss. del Codice Civile) i quali ricomprendono l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento;
4. A partire dal primo luglio 2019 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni, in considerazione del divieto contenuto all'articolo 7 comma 5 bis del Dlgs 165/2001, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), ossia contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi;

5. Non è ammesso il rinnovo automatico del contratto di prestazione d'opera. Il committente può prorogare, ove ne ravvisi la necessità, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non liquidabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati;
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico;
7. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione Scolastica;
8. Il DSGA istituisce un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico;

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'ESPERTO CONTRAENTE

1. L'aspirante a stipulare un contratto di prestazione d'opera intellettuale assume nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:
 - Predisporre un progetto specifico di intervento tenuto conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni fornite nell'Avviso;
 - Definire con la Istituzione Scolastica il calendario delle attività concordando con la scuola ogni eventuale variazione;
 - Osservare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - Predisporre, al termine delle attività, una dettagliata relazione e fornire tutta la documentazione richiesta ai fini del pagamento;
 - Conoscere, condividere e attuare gli obiettivi dell'Istituzione Scolastica;
 - Attenersi al Regolamento di Istituto

ARTICOLO 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e attività che:

- non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche professionalità;
- non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- che richiedono, sulla base di specifiche indicazioni ministeriali, il ricorso a specifica professionalità esterna;

ARTICOLO 8 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'

L'istituzione scolastica non può procedere alla sottoscrizione di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti esterni che abbiano rapporti di parentela e affinità entro il secondo grado con i soggetti destinatari dell'intervento professionale;

ARTICOLO 9 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Qualora i contraenti interessati siano dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'articolo 53 comma 10 del Dlgs 165/2001;

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente sarà comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dalla normativa vigente;

ARTICOLO 10 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati;
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza;
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base delle esatte quantificazioni delle prestazioni effettuate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito;
4. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli esperti e o tutor esterni nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutti i contratti di prestazione d'opera sono pubblicati tempestivamente, insieme alla restante documentazione richiesta dalla normativa vigente e adeguatamente protetta per la privacy dei contraenti, nel sito web dell'istituzione scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di consulenza o collaborazione.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Martorano